

**Lotto nr. 4**  
**Capitolato speciale**

# **POLIZZA DI ASSICURAZIONE INCENDIO/FURTO/KASKO VEICOLI DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI**

La presente polizza è stipulata tra

*Comune di Portomaggiore (FE)*  
*Piazza Umberto I, 5*  
*44015 Portomaggiore (FE)*  
*C.F./P.I. 00292080389*

e

*[Nome Società]*  
*Via.....*  
*Cap.....Città.....*  
*P.IVA n°.....*

Decorrenza: ore 24 del 31/12/2019  
Scadenza: ore 24 del 31/12/2022  
Rateazione annuale: ore 24 del 31/12

## SEZIONE 1 – DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI

### Art. 1 – Definizioni

<b>Assicurazione:</b>	Il contratto di assicurazione
<b>Polizza:</b>	Il documento che prova l'assicurazione;
<b>Contraente:</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione, riportato nel frontespizio della presente polizza.
<b>Assicurato:</b>	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione
<b>Società:</b>	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
<b>Broker:</b>	Marsh S.p.A., iscritta al R.U.I. al n° B000055861 fino al 31.03.2020.
<b>Premio:</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Rischio:</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>Sinistro:</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Indennizzo:</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Franchigia:</b>	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Scoperto:</b>	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Massimale per sinistro:</b>	La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
<b>Annualità assicurativa o periodo assicurativo:</b>	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
<b>Cose assicurate:</b>	Beni oggetto di copertura assicurativa. Sono detti anche enti assicurati
<b>Danno Parziale:</b>	Danno le cui spese di riparazione risultano inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
<b>Danno Totale:</b>	Il danno si considera "totale" nei casi in cui il veicolo, in seguito a: <input type="checkbox"/> Furto o Rapina, non sia più stato ritrovato ovvero <input type="checkbox"/> ad eventi che diano luogo a danni materiali, le spese per la riparazione del veicolo superino il 75% del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro e sempreché l'Assicurato abbia provveduto alla demolizione del relitto.
<b>Degrado:</b>	Il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del veicolo.
<b>Accessorio:</b>	L'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional.
<b>Optional:</b>	L'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.
<b>Veicolo:</b>	Veicoli di proprietà od in uso dei soggetti indicati <i>all'articolo Veicoli assicurati</i> , anche se dei loro familiari e/o di terzi.

**Art. 2 – Veicoli assicurati**

A – Veicoli di proprietà e/o in uso dei dipendenti o di persone autorizzate (anche se di familiari e/o di terzi);

B – Veicoli di proprietà e/o in uso del Sindaco, degli Amministratori, dei Consiglieri del Direttore Generale/Segretario Comunale (anche se di familiari e/o di terzi);

utilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi.

Si precisa che per i veicoli di cui alla categoria B) la copertura è estesa al rischio “ in itinere “ (compimento del tragitto per recarsi dalla dimora, anche occasionale, al luogo di lavoro e viceversa, nonché il tragitto da e verso altre sedi dove viene svolta l'attività).

## SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

### **Art. 1 – Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto**

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori**

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistano altre coperture, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi. La Società rinuncia fin d'ora alla facoltà concessa dal disposto dell'art.1910 del Codice Civile.

Si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se richiesto dalla Società.

### **Art. 3 - Durata del contratto**

L'Assicurazione è stipulata per la durata indicata in frontespizio. Non è previsto il tacito rinnovo del contratto pertanto, salvo diverso accordo fra le parti, l'assicurazione cesserà alla scadenza senza obbligo di disdetta.

Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 120 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

E' facoltà per le Parti di stipulare la prosecuzione del servizio, una sola volta per ulteriori 3 anni, ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, a condizione che, in tale momento, ne ricorrano tutte le condizioni previste dalle leggi anche di fonte Regionale.

E' inoltre facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga tecnica, temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione,

alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dalla scadenza o cessazione.

#### **Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40 e ss.mm.ii, ivi compreso il periodo di sospensione di 60 giorni di cui all'art. 3 del Decreto,
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

#### **Art. 4.1 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l.n° 136/2010 e obbligo del rispetto del Codice di comportamento adottato dal Comune di Portomaggiore**

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

La Società appaltatrice dovrà attenersi personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal vigente Codice di comportamento adottato dal Comune di Portomaggiore ricevuto in copia all'atto della stipula del presente contratto.

In particolare l'assicuratore dovrà attenersi personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta sanciti dal suddetto codice di comportamento all'art. 3 - "Principi generali", all'art. 4 - "Regali, compensi e altre utilità", all'art. 8 - "Prevenzione della corruzione", all'art. 10 - "Comportamento nei rapporti privati" ed all'art. 14 - "Contratti ed altri atti negoziali", interpretando opportunamente gli articoli 8 e 14 dalla prospettiva dell'affidatario/appaltatore.

A tal proposito, a norma dell'art. 1456 c.c., rubricato "Clausola risolutiva espressa", le Parti contraenti convengono e stipulano che il presente contratto si intende automaticamente risolto qualora ricorrano violazioni da parte dell'affidatario degli obblighi contenuti nell'art. 3 - "Principi generali", nell'art. 4 - "Regali, compensi e altre utilità", nell'art. 8 - "Prevenzione della corruzione", nell'art. 10 - "Comportamento nei rapporti privati" e nell'art. 14 - "Contratti ed altri atti negoziali" del citato Codice di comportamento adottato dal Comune di Portomaggiore.

La risoluzione non riguarderà l'esecuzione delle prestazioni contrattuali relative ai sinistri occorsi anteriormente alla data di esercizio della risoluzione.

Inoltre l'assicuratore è obbligato a rispettare la norma contenuta nell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 sul "divieto di pantouflage" che testualmente dispone quanto segue: *"16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti"*.

#### **Art. 5 – Regolazione del premio**

Il premio della presente polizza non è soggetto a regolazione.

#### **Art 6 – Recesso per sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

La Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all'art. 13 - "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

#### **Art. 7 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

### **Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

### **Art. 9 - Oneri fiscali**

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente.

### **Art. 10 - Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

### **Art. 11 - Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

### **Art. 12 – Ispezione delle cose assicurate**

La Società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

### **Art. 13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio**

La Società:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel®, o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri così articolato:

- sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:
  - a) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva per ciascun sinistro);
  - b) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato per ciascun sinistro);
  - c) sinistri pagati parzialmente (con indicazione dell'importo già liquidato);
  - d) sinistri senza seguito.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, ed ottenere, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni.

#### **Art. 14 - Coassicurazione e delega (opzionale)**

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Spettabile ....., all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
- incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi,
- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso

in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art. 15 – Clausola Broker**

Per l'assistenza nella presente procedura, la Stazione Appaltante dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh SpA con sede operativa in Bologna – Via Montebello, n. 2 -Tel. 051/4217111 Fax: 051/ 251083 con incarico in scadenza il 31.03.2020; di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, fino alla data sopra indicata, per conto della Stazione Appaltante dal broker.

Per l'ipotesi in cui l'Ente affidi nuovamente la gestione delle proprie polizze alla medesima società di brokeraggio o ad un'altra, la Società riconosce sin d'ora che, previa tempestiva informazione da parte del Comune di Portomaggiore ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Qualora l'Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto nella misura del 8%. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione Aggiudicatrice.



**Art. 16 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**Art. 17 – Estensioni territoriali**

Le garanzie della presente polizza valgono per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dell'Unione Europea nonché per i Paesi per i quali è prevista la "Carta verde".

### SEZIONE 3 - RISCHI COPERTI

#### **Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi di cui alla Sezione 6, e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati, compresi accessori ed optional, indicati alla Sezione 1, Art. 2), utilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi, in conseguenza e/o occasione di:

- a) incendio, esplosione, scoppio, azione del fulmine (anche senza successivo incendio);
- b) furto totale o parziale (consumato o tentato), rapina ed estorsione. Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati al veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina del veicolo stesso e dei suoi componenti ed accessori o di oggetti non assicurati posti all'interno dello stesso, compresi i danni materiali e diretti da effrazione o da scasso. Per ciò che concerne i danni subiti dal veicolo assicurato dopo il furto o la rapina per effetto della circolazione, la garanzia non opera per i danni alle parti meccaniche non conseguenti a collisione e per quelli consistenti unicamente in abrasione dei cristalli;
- c) causa fortuita e violenta per effetto della circolazione quale, a titolo esemplificativo e non limitativo, ribaltamento, uscita di strada, collisione con altri veicoli, persone e/o animali, urto con ostacoli di qualsiasi genere;
- d) traino attivo e/o passivo, nonché la manovra a spinta o a mano purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o riparazione a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- e) tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti dolosi, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- f) trombe d'aria, tempeste (anche di vento), uragani, cicloni, tifoni, bora, vento e cose da esso trasportate, grandine, caduta di neve, inondazioni, alluvioni, allagamenti, maremoti, mareggiate, eruzioni vulcaniche, frane, smottamenti, valanghe e slavine, terremoti;
- g) caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie;
- h) rottura di cristalli comunque verificatasi;
- i) sprofondamento di strade, crollo di ponti, edifici e manufatti in genere.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6).

#### **Art. 2 – Prestazioni aggiuntive**

Entro i limiti di indennizzo indicati alla Sezione 6), si intendono prestate altresì le seguenti garanzie.

##### *a) Soccorso stradale*

La Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto o traino del veicolo danneggiato a seguito di sinistro rientrante nel precedente art.1.

##### *b) Veicolo in sostituzione*

La Società rimborsa le spese sostenute per il noleggio di un veicolo in sostituzione di quello

assicurato indisponibile a seguito di sinistro rientrante nella garanzia del precedente art.1. Il noleggio deve essere comprovato da regolare fattura o ricevuta.

*c) Mancato uso del veicolo*

In caso di sinistro di cui al precedente art.1, la Società corrisponderà l'importo dovuto a termini di polizza per il sinistro stesso, maggiorato del 10% a titolo di indennizzo per il mancato uso del veicolo.

*d) Airbag*

La Società rimborsa le spese sostenute per l'attivazione dell'airbag a seguito di sinistro rientrante nel precedente art.1 o dovuto a cause accidentali.

*e) Beni trasportati*

La società rimborsa i danni subiti ai beni trasportati.

*f) Ricorso terzi da incendio*

La Società assicura la responsabilità civile per danni materiali e diretti provocati a cose di terzi dall'incendio (combustione con sviluppo di fiamma), dall'esplosione o scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione o altre parti del veicolo assicurato quando lo stesso non è in circolazione.

## SEZIONE 4 - ESCLUSIONI

### Art. 1 – Eventi esclusi

La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) a indennizzare i danni causati da:

1. atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione. Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
2. esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
3. dolo e colpa grave del conducente e/o dell'Assicurato; limitamente alla colpa grave di dipendenti ed amministratori l'esclusione opera nel caso di colpa grave giudizialmente accertata, entro i limiti della relativa sentenza;
4. dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti, salvo che si tratti di pura regolarità;
5. avvenuti quando il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
6. avvenuti nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt.186 e 187 del vigente Codice della Strada.

## SEZIONE 5 - GESTIONE DEI SINISTRI

### **Art. 1 – Obblighi in caso di sinistro**

Il Contraente deve trasmettere alla Società, entro 30 giorni dal giorno in cui il proprio Ufficio preposto ha ricevuto la richiesta scritta di indennizzo da parte del danneggiato, una denuncia contenente la data ed il luogo del sinistro, le modalità e le causali dell'evento dannoso, la natura e l'entità - almeno approssimativa - dei danni subiti, nonché gli estremi dell'Assicurato, del danneggiato, dell'Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.

In caso di furto o rapina del veicolo, il Contraente deve altresì presentare denuncia del sinistro alla Pubblica Autorità ed inviare copia alla Società.

A richiesta della Società il Contraente dovrà fornire dichiarazione che il veicolo si trovava in missione per conto e autorizzazione dello stesso.

L'Assicurato sarà tenuto a fornire copia del frontespizio della propria polizza RCA e di qualsiasi altra polizza a copertura del mezzo a semplice richiesta da parte della Società.

Qualora non esistessero altre assicurazioni stipulate a garanzia dei medesimi eventi coperti dalla presente polizza, l'Assicurato sarà tenuto, sotto la propria responsabilità, a dichiararlo per iscritto al momento della denuncia di sinistro o successivamente a richiesta della Società.

### **Art. 2 – Esagerazione dolosa del danno**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

### **Art. 3 – Procedura per la valutazione del danno**

Per la determinazione del valore del veicolo al momento del sinistro, si farà riferimento alla tariffa EUROTAX giallo in vigore al momento del sinistro.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, ove l'Assicurato la tenga a suo carico.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo, le spese per le modifiche, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sui veicoli.

### **Art. 4 – Determinazione/Valutazione del danno**

Danno Parziale: In caso di danno parziale l'indennizzo è determinato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro.

L'indennizzo viene determinato senza tenere conto del degrado per uso e vetustà e senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C., sulla base del valore commerciale di acquisto al momento del sinistro, delle parti del veicolo danneggiato o distrutto, fino alla concorrenza del massimale ed al netto della franchigia rispettivamente indicati alle Sezione 6);

Danno Totale: In caso di danno totale la Società rimborserà il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero, fino alla concorrenza del massimale ed al netto della franchigia rispettivamente indicati alle Sezione 6).

Ferma la franchigia ed il massimo indennizzo in precedenza richiamati, in caso di perdita totale del veicolo la Società rimborserà all'Assicurato:

- il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi 12 mesi dalla data di prima

immatricolazione;

- il valore più elevato riportato nei listini Eurotax, successivamente ai primi 12 mesi.

#### **Art. 5 – Mandato dei periti**

La liquidazione dell'indennizzo viene effettuata mediante accordo tra le parti stesse, oppure, a richiesta anche di una sola di esse, tra due Periti che le Parti devono nominare una per ciascuna. In caso di disaccordo ne viene eletto un terzo dai due nominati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto, ed i tre Periti decideranno a maggioranza di voti.

I risultati della liquidazione concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste sin da ora a qualsiasi impugnativa.

Ciascuna della Parti sopporta le spese del proprio Perito.

La Società si impegna a rimborsare, fino ad un massimale di € 10.000,00 per sinistro non soggetto alla regola proporzionale, le spese sostenute dal contraente/assicurato per la propria quota parte (metà) del terzo Perito.

#### **Art. 6 – Identificazione dei veicoli**

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe assicurate, nonché delle generalità delle persone che usano tali veicoli.

Per l'identificazione di tali elementi e per il computo del premio si farà riferimento alle risultanze dei registri o di altri documenti equipollenti sui quali il Contraente s'impegna a registrare in modo analitico:

1. data e luogo della trasferta;
2. generalità del soggetto autorizzato alla trasferta/missione/servizio;
3. numero dei chilometri percorsi.

#### **Art. 7– Limite massimo dell'indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

#### **Art. 8 – Riparazioni**

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a particolari indennità.

Qualora tuttavia il perito incaricato dalla Società non provveda a visionare il veicolo danneggiato entro 8 giorni lavorativi dalla denuncia del sinistro da parte della Contraente, l'Assicurato è autorizzato a procedere alle riparazioni fermi restando gli obblighi di cui al comma precedente.

#### **Art. 9 - Pagamento dell'indennizzo**

Per i danni parziali, il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.

Per i danni totali, non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia (all'Autorità Giudiziaria per i soli danni verificatisi in occasione di eventi sociopolitici), con riserva della Società di ottenere dall'Assicurato, alla presentazione della documentazione ufficiale PRA, il rimborso delle eventuali somme corrisposte per le quali non esisteva titolo alla percezione.

Per ciascun danno la Società provvederà a liquidare al danneggiato l'intero importo del sinistro ed a richiedere, con cadenza semestrale, gli importi delle franchigie al Contraente.

Il Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni dalla richiesta scritta da parte della Società.

**Art.10 - Rinuncia all'azione di surroga**

La Società rinuncia all'azione di rivalsa ai sensi dell'art. 1916 del C.C. nei confronti del conducente e dei trasportati del veicolo danneggiato.

## SEZIONE 6 - SOMME ASSICURATE CALCOLO DEL PREMIO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

### Art. 1 – Somme assicurate e calcolo del premio

A – Veicoli di proprietà e/o in uso dei dipendenti o di persone autorizzate (anche se di familiari e/o di terzi);

B – Veicoli di proprietà e/o in uso degli Amministratori, dei Consiglieri (anche se di familiari e/o di terzi);

Massimale a PRA per singolo veicolo	€	30.000,00
Premio lordo €/Km	€	
Percorrenza chilometrica prevista	Km	7.000
Premio lordo annuo acquisito	€	

Scomposizione del premio

<b>Premio annuo imponibile</b>	€	
<b>Imposte</b>	€	
<b>TOTALE</b>	€	

### Art. 2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti e scoperti e/o franchigie per singolo sinistro.

<b>Garanzia</b>	<b>Limiti di indennizzo Euro</b>	<b>Scoperto e/o franchigia % / Euro</b>
Sezione 3, Art. 1, Lettera a), b), c), d), e), f), g) i)	Somma assicurata	nessuno
Sezione 3, Art. 1, Lettera h) Cristalli	500,00	nessuno
Sezione 3, Art. 2, Lettera a) Soccorso stradale	500,00	nessuno
Sezione 3, Art. 2, Lettera b) Veicolo in sostituzione	500,00	nessuno
Sezione 3, Art. 2, Lettera c) Mancato uso	500,00	nessuno
Sezione 3, Art. 2, Lettera d) Airbag	500,00	nessuno
Sezione 3, Art. 2, Lettera e) Beni trasportati	2.500,00	nessuno
Sezione 3, Art. 2, Lettera f) Ricorso terzi da incendio	300.000,00	nessuno
Sezione 5, Art. 4) Danno parziale	75% del valore	nessuno

Nessun altro limite, sottolimito, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

### Art. 3 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.